

STANDARDS E MISURE DI PROTEZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA

J. E. HALL WILLIAMS (*)

SOMMARIO: 1. - Quadro dell'iniziativa. — 2. - Alcune importanti considerazioni su una prima preparazione di «standards» e misure di protezione. — 3. - Il punto di partenza per gli standards e le misure di protezione. — 4. - Gli obiettivi degli «standards» e delle misure di protezione. — 5. - Codice degli «standards» e delle misure di protezione. — 6. - Ancora qualche proposta. — 7. - Alcune illustrazioni pratiche e conclusioni.

1. - QUADRO DELL'INIZIATIVA

Da alcuni anni a questa parte si è mostrato un interesse sempre crescente verso il campo della ricerca criminologica ed i metodi impiegati dai ricercatori nei loro studi sui criminali, siano essi detenuti in custodia preventiva o siano essi trattati nella comunità in base a qualche provvedimento giudiziario o per altre ragioni. La stessa attenzione è stata rivolta verso l'impiego di detenuti per esperimenti, p.e. medici o psichiatrici o con uso di sostanze stupefacenti. Questo argomento della sperimentazione medica con impiego di esseri umani ha sollevato un comprensibile rumore in molti circoli medici, nazionali ed internazionali, e si sono già avute numerose affermazioni di principio e direttive riguardo alla condotta da adottarsi nella ricerca medica e nella sperimentazione. Vi sono, inoltre, molte proposte circa una regolamentazione minima, tesa a promuovere e proteggere gli interessi dei detenuti. È stato a seguito di questa situazione che la «Scientific Commission» della «International Society for Criminology» ha deciso di inserire l'argomento tra quelli in discussione all'ordine del giorno all'8° Congresso Internazionale di Criminologia, tenutosi a Lisbona nel mese di settembre del 1978.

(*) Professore di Criminologia all'Università di Londra, (London School of Economics).

Il progetto iniziale era di elaborare quella che all'inizio abbiamo definito « regolamentazione minima » di modo che servisse da codice di condotta nella ricerca criminologica. Più tardi si è deciso, dopo altre discussioni, di definire il lavoro come concernente lo sviluppo degli « standards e delle misure di protezione nel campo della ricerca criminologica ». Questa definizione è stata preferita per evitare confusioni con la « regolamentazione minima », riguardante il trattamento dei detenuti, alla quale ci siamo già riferiti. Si spera che dopo i dibattiti di Lisbona e tutte le necessarie revisioni, la « International Society for Criminology » adotti la determinazione come codice da mettere in pratica, obbligando tutti i suoi membri ad osservarlo, e faccia in modo che il suddetto codice possa circolare anche in altre istituzioni, sia nazionali che internazionali. Negli Stati Uniti si sono avuti molti dibattiti su questi problemi; ciò è da ricercarsi nell'aumentato interesse verso i diritti dei detenuti e dalle divulgazioni inerenti i problemi dei detenuti che sono stati coinvolti a seguito di sperimentazioni mediche, con tutte le susseguenti implicazioni etiche e dei diritti umani. Deve essere fatta una doverosa distinzione tra la ricerca che ha scopi terapeutici per il soggetto interessato e la ricerca che non ha nessun immediato fine terapeutico. Come vedremo, questa distinzione è stata, all'inizio, inclusa nel codice, ma dopo Lisbona sono stati apportati degli emendamenti per ridurre la portata della suddetta distinzione, anche se essa non può essere interamente eliminata. Un altro aspetto da ricordare è che, mentre originariamente al centro della discussione erano i diritti dei detenuti e la loro protezione, ora si è arrivati ad includervi la ricerca e la sperimentazione sui cosiddetti programmi « *community-based* » per il trattamento e la riabilitazione dei criminali. Si è inoltre inclusa nel codice anche la ricerca basata su quelle persone che sono sottoposte ad indagine da parte di uffici giudiziari penali, come la polizia ed i tribunali, o di altri uffici che comunque rientrano nell'ambito del sistema penale. Si esaminano così non solo i metodi usati dalla polizia, (un soggetto, per diritto, usufruisce di codici legali e mezzi per ottenere giustizia già applicati, quantunque in modo imperfetto), ma si guarda anche alla moda corrente dell'alternativa all'esercizio dell'azione penale, definita come « *diversion* », e ci si sforza di trovare delle misure di protezione per gli individui che, come imputati, sono coinvolti in questi programmi. Si deve osservare che, in alcuni casi,

i problemi sollevati sinora hanno una notevole rassomiglianza con quelli che nascono in altre situazioni limitative della libertà, come quello dei pazienti di ospedali psichiatrici, dei membri delle forze armate, degli allievi di scuole e, forse, degli impiegati di enti pubblici e privati. In tutte queste situazioni la questione dibattuta è quella riguardante l'esercizio di una autorità su di un essere umano, il grado di protezione di cui esso abbisogna e con quali mezzi ciò sia possibile. Pur rendendoci conto della vastità del problema, per i fini del presente lavoro dobbiamo concentrare la nostra attenzione prevalentemente su quegli aspetti che più facilmente vengono affrontati dai criminologi nel corso dei loro studi. La ricerca criminologica può essere diretta verso un numero notevole di campi e non solo verso quelli che si occupano del trattamento dei criminali, col proposito di prevenire un successivo loro comportamento criminale, o nella speranza di ottenere una loro correzione e riabilitazione. È necessario riconoscere che la ricerca criminologica copre un'area molto vasta di argomenti, come i seguenti:

- a) studio delle cause del reato;
- b) studio di ciascun trattamento specifico durante il suo svolgersi;
- c) studio del sistema giudiziario penale;
- d) studio della criminalistica inclusi i mezzi ed i procedimenti usati per ottenere testimonianze in relazione al reato;
- e) studio della possibilità di controllare scientificamente il futuro comportamento dei criminali, con la cibernetica od altri metodi;
- f) studio del criminale alla fine del trattamento, per studiarne i risultati.

Inoltre, i metodi impiegati nella ricerca criminologica comprendono una varietà di tecniche che fanno sorgere spesso problemi di natura etica. Alcuni di questi procedimenti, che portano la ricerca nel campo delle attitudini e dei valori di una persona, implicano una notevole invasione della sfera del privato.

Alcuni metodi di osservazione diretta e di osservazione sociologica danno vita a difficili questioni di responsabilità sociale. I programmi che prevedono l'immagazzinamento di informazioni di ricerca in banche dei dati, implicano problemi etici come quello dell'accesso a questi dati. Un aspetto del problema

da affrontare è che cosa intendiamo noi per « ricerca » in questo contesto. Si sottintende il lavoro svolto da coloro che veramente usano metodi nuovi nell'occuparsi della criminalità e sviluppano programmi originali, o bisogna limitarsi alle ricerche condotte da altre persone sulla operatività e sull'effettività di simili iniziative e programmi? Vi dobbiamo includere ricerche basate sulle attitudini ed i valori del personale penitenziario o limitarle ai soli criminali? È chiaro che nascono differenti argomentazioni sul tipo di ricerca che esplora i valori del personale penitenziario e non è auspicabile, d'altronde, inibire lo sviluppo di nuovi programmi che si occupano della criminalità. Si spera che la ricerca si avvalga di simili programmi, per saggiarne i risultati in termini di effettività. Avendo così chiarito, per linee generali, l'argomento, passiamo all'elaborazione degli « standards » e delle misure di protezione.

2. - ALCUNE IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SU UNA PRIMA PREPARAZIONE DI « STANDARDS » E MISURE DI PROTEZIONE

Nell'abbozzare un codice di « standards » e misure di protezione riguardanti il campo della ricerca criminologica, si deve tener presente:

1) Fino a che punto le differenze di tradizione e cultura, e specialmente le differenze tra Est ed Ovest, devono essere prese in considerazione? Queste differenze non sono solo limitate al campo politico, economico e sociale, ma vanno più a fondo. Ci sono anche Paesi che hanno uno sviluppo economico diverso. Queste differenze possono condurre a punti di vista diversi circa ciò che è permesso riguardo al trattamento dei detenuti, e anche ciò che è permesso nell'ambito della ricerca. In verità, lo stesso concetto di ricerca può, talvolta, essere posto in discussione.

2) Fino a che punto la sorveglianza degli « standards » e delle misure di protezione può essere lasciata nelle mani di organismi interni? Si deve creare invece un organismo internazionale per la sorveglianza dei suddetti « standards »?

3) Fino a che punto i ricercatori possono essere considerati come esperti collegati alla polizia, e in qual misura e

maniera possono procurare elementi indipendenti per pronunciare un giudizio sull'accettabilità di qualche ricerca proposta secondo i criteri compresi nel codice, e riferire sui risultati della ricerca stessa?

3. - IL PUNTO DI PARTENZA PER GLI « STANDARDS » E LE MISURE DI PROTEZIONE

Il punto di partenza sarebbe il riconoscere che le persone che commettono dei reati non cessano per questo di essere dei cittadini a tutti gli effetti, anche dopo la condanna. Ne consegue che essi devono continuare ad usufruire di tutte le protezioni della legge locale, e mantenere tutti i diritti dei cittadini comuni, eccetto quelli che espressamente o per necessarie implicazioni vengono perduti a causa di una condanna penale o per sentenza di una corte. È chiaro che il trattamento che risulti inumano o contravvenga alle disposizioni concernenti i diritti civili di ogni cittadino, le quali ora sono parte integrante della legislazione internazionale e di quella interna di molti Paesi, deve essere proibito.

4. - GLI OBIETTIVI DEGLI « STANDARDS » E DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Gli obiettivi del codice possono essere così esposti:

a) sensibilizzare coloro che operano nel campo della ricerca scientifica al fatto che il loro lavoro può coinvolgere scelte di carattere etico;

b) sensibilizzare i suddetti ricercatori per ciò che riguarda la loro responsabilità sociale in simili scelte;

c) convincere questi ricercatori che hanno una responsabilità continua per le conseguenze del loro lavoro;

d) impedire che questi ricercatori, o gli appositi organismi esterni, che si occupano della cura e del controllo dei criminali, sfruttino la situazione nella quale i detenuti si trovano, per fini di ricerca o di sperimentazione, il che non è affatto nell'interesse dei soggetti stessi.

5. - CODICE DEGLI « STANDARDS » E DELLE MISURE DI PROTEZIONE

A) *Riferito a detenuti od a persone in custodia preventiva:*

Proposte di ricerca:

Le regole che seguono devono essere osservate quando viene presentata domanda per ottenere il permesso di intraprendere una ricerca su detenuti o persone in stato di arresto:

1) La domanda deve specificare chiaramente gli obiettivi della ricerca.

2) Devono essere indicati esplicitamente i metodi che si ha intenzione di impiegare.

3) Deve essere chiaro sino a che punto i ricercatori, durante lo svolgersi della ricerca, necessitino di lavorare a diretto contatto con i detenuti o con la popolazione internata, di quali incontri o questionari occorra avvalersi, e quale tipo di informazione sarà richiesta.

4) La consultazione con le rappresentanze, a tutti i livelli, del personale penitenziario in qualche modo coinvolto nel programma di ricerca, è un requisito necessario per ogni lavoro che preveda un esame delle relazioni tra personale e detenuti. La domanda deve specificare chiaramente quali provvedimenti ci si propone di prendere per assicurare che una simile consultazione abbia luogo.

5) Le consultazioni con la popolazione detenuta sono auspicabili in certe circostanze, e la richiesta deve specificare se questo aspetto della questione è stato considerato e se è reputato come indispensabile.

6) I risultati della ricerca devono essere comunicati appena possibile, in una forma provvisoria o definitiva, all'ufficio che si occupa dei permessi per le ricerche.

7) È da chiarire sino a che punto è necessario comunicare i risultati della ricerca al personale penitenziario ed alla popolazione detenuta.

8) Al momento di pubblicare i risultati della ricerca, si deve far in modo da assicurare una certa protezione al detenuto o all'imputato, in rispetto della sua « privacy ». Questo diritto alla « privacy » può essere tutelato assicurando l'anonimato nei riferimenti alle persone.

B) *In relazione al tipo di ricerca che prevede esperimenti con detenuti o imputati*

1) Quando la ricerca ha carattere medico ed è orientata terapeuticamente, p.e. diretta verso un determinato trattamento, le correnti norme di etica medica sono solitamente sufficienti a proteggere il detenuto o l'imputato da qualsiasi violazione dei suoi diritti. Anche altre professioni c.d. «*helping*», eccetto quella medica, stanno sviluppando degli «*standards*» e delle misure di protezione di natura etica, che regolano il loro comportamento in determinate situazioni, p.e. gli psicologi nelle carceri. Se vi sono dei dubbi nei ricercatori o negli uffici preposti all'autorizzazione delle ricerche, circa queste questioni, esse devono essere discusse, prima che la ricerca abbia inizio, e attentamente vagliate tutte le implicazioni conseguenti.

2) Se si chiede a un detenuto o ad un imputato di partecipare ad un esperimento di natura terapeutica (p.e. trattamento finalizzato) è necessario:

a) prendere iniziative affinché il detenuto o l'imputato sia informato della natura dell'esperimento e dei suoi fini, ed inoltre siano spiegati chiaramente e con linguaggio semplice i possibili effetti del suddetto esperimento sui detenuti.

b) Prima che si dia inizio al programma di ricerca, è necessario avere un consenso scritto da parte del detenuto o dell'imputato.

c) Nessun esperimento deve mai essere portato avanti se il consenso del detenuto è stato ottenuto con minacce o costrizioni, lusinghe o promesse di qualche beneficio non dovuto («*undue advantage*»).

Per «*beneficio non dovuto*» in questo contesto non devono intendersi il pagamento di qualche compenso ai detenuti o il conferimento di qualche modesto privilegio, in cambio della collaborazione all'esperimento. Promesse come esplicite offerte di pronto rilascio sono comunque impossibili anche se si deve riconoscere che la condotta dei detenuti durante lo svolgersi della ricerca può essere un fattore a loro vantaggio, da considerarsi al momento di una domanda, p.e. di libertà condizionale.

C) *Criminalità sotto sorveglianza nella comunità*

Quando il soggetto della ricerca riguarda criminali che nella comunità sono sotto sorveglianza dopo condanna penale per un reato, valgono le stesse regole applicate secondo il principio *mutatis mutandi*.

D) *Ricerche criminologiche che non hanno finalità terapeutiche*

Ricerche su detenuti definitivi dirette ad altri scopi che non siano i loro bisogni, o il loro presente e futuro comportamento, come esperimenti medici con sostanze stupefacenti, dovrebbero essere permessi dagli organi responsabili della cura e del benessere dei detenuti, solo sotto i più rigorosi controlli. (Alcuni, veramente, preferiscono che simili ricerche siano proibite del tutto, in quanto le circostanze nelle quali si trova il detenuto, cioè in carcere, lo privano di un reale potere di esercitare una libera scelta, e si sa che i detenuti, pur di accelerare i tempi della loro scarcerazione o migliorare le proprie condizioni, farebbero qualunque cosa). Le misure di sicurezza proposte per le ricerche con fini non terapeutici sono:

1) Dovrebbe esistere un « consenso libero ed informato » da parte del detenuto o dell'imputato. Per assicurare una reale libertà di scelta, si deve chiarire all'interessato che non c'è nessun rapporto tra il suo voler partecipare al programma di ricerca e la sua situazione in generale all'interno del carcere, con riguardo alla sua posizione o ad eventuali privilegi, o ad una sua futura preferenza in occasione di una richiesta di libertà condizionale o rilascio. Un campo particolarmente delicato è quello concernente le pressioni sottili ed informali che l'amministrazione penitenziaria talvolta esercita per incoraggiare i detenuti a partecipare a simili ricerche. È evidente che, p.e., non esiste reale libertà di scelta ove la remunerazione per la partecipazione al progetto di ricerca sia la sola fonte di reddito per il detenuto. Solo quando queste fonti di reddito già esistono (p.e. un lavoro all'interno del carcere od altro), si può permettere che i detenuti partecipanti alla ricerca siano remunerati o in qualche modo gratificati economicamente.

2) Si dovrebbe comporre per ciascun programma di ricerca uno speciale modulo di « consenso », nel quale sia spiegata, con un linguaggio semplice, la parte che il detenuto o l'imputato dovrà avere nell'esperimento, e quali potranno essere i probabili rischi. Questo modulo o scheda « di consenso » deve essere firmato dal detenuto o dall'imputato in presenza di un testimone che non sia coinvolto nel programma di ricerca e possibilmente in presenza di almeno uno dei ricercatori stessi.

3) Il detenuto o l'imputato deve poter tenere una copia della scheda, che, dopo essere stata dagli stessi letta e firmata, deve essere conservata.

4) Il detenuto o l'imputato deve poter avere la possibilità di rinunciare dal partecipare alla ricerca.

5) La scheda di consenso non deve contenere la rinuncia a nessun diritto di risarcimento dei danni, nel caso si verificano maltrattamenti o malattie a causa della ricerca.

6) Il ricercatore deve assicurare il detenuto o l'imputato contro ogni rischio che potrebbe presentarsi durante lo svolgersi del programma di ricerca.

7) Si deve curare particolarmente la sicurezza dell'esperimento.

8) Particolare attenzione si deve avere nel caso di esperimenti che coinvolgano persone di scarso quoziente intellettivo o mentalmente insane. Si deve far in modo che questi soggetti siano informati, in modo indipendente, riguardo alla loro partecipazione al progetto di ricerca, e che firmino il modulo di consenso.

9) Nessuna ricerca o sperimentazione deve essere intrapresa senza il previo parere favorevole di un'apposita commissione di esperti, imparziali e indipendenti, scelti per la loro competenza e grado professionale nell'ambito della materia.

6. - ANCORA QUALCHE PROPOSTA

Quando questo primo abbozzo di codice di « standards » e misure di protezione è stato discusso nel 1978 al Congresso di Lisbona della « International Society for Criminology », si è avuto un consenso generale per i fini dell'iniziativa, ed anche un forte incoraggiamento da coloro che hanno partecipato al dibattito.

tito a continuare gli sforzi per preparare una simile regolamentazione. È naturale che siano emersi anche molti punti di vista critici, i più dei quali proponevano la divisione del codice in due parti, una riguardante il trattamento finalizzato o la ricerca terapeutica, ed un'altra riguardante la ricerca non terapeutica e il trattamento non finalizzato, anche se tali proposte potevano creare confusione, cioè non rendere chiaro in quale categoria situare ciascuna proposta di ricerca. Lo schema attuale cerca di risolvere il problema concentrando in una prima sezione le ricerche riguardanti criminali detenuti o persone in custodia preventiva, in una seconda sezione le ricerche che implicano anche degli esperimenti, una terza nella quale si applicano le stesse regole, secondo il principio *mutatis mutandi* per ricerche su delinquenti sotto sorveglianza nella comunità, ed infine una quarta sezione comprendente le ricerche che non hanno un orientamento terapeutico, come *tests* di droghe e simili. Si può obiettare che in questo schema la differenza sostanziale rimane, ma essa è meno accentuata rispetto a quella precedente. Inoltre si ritiene che esista una differenza nel *genere* che rende necessario provvedere separatamente per quanto concerne il tipo di ricerca esposto al capo « D », cioè esperimenti con sostanze stupefacenti e simili.

Si sono avute proposte anche circa un ampliamento delle disposizioni del codice, per includerne delle altre atte a proteggere categorie diverse da quella dei detenuti e degli imputati, come:

- a) le vittime del reato;
- b) le mogli ed i familiari dei detenuti;
- c) le persone arrestate, ma senza che altri procedimenti seguano all'arresto;
- d) le persone prosciolte dopo un procedimento giudiziario.

Tuttavia si è ritenuto poco opportuno occuparsi di simili categorie e si è preferito rimanere entro certi limiti. È stato inoltre suggerito di includere delle disposizioni generali circa la possibilità di intraprendere ricerche sul trattamento di criminali particolari, all'interno del sistema penale, o in specifici regimi e tipi di custodia. Si è allora ritenuta necessaria una Prefazione alle disposizioni del codice, nella quale venisse dichiarato il diritto di condurre ricerche sui criminali particolari, sia detenuti, sia in custodia preventiva, sia in trattamento nella comunità.

Questo diritto deve estendersi alla indagine sull'effettività dei differenti regimi e misure del sistema penitenziario. È apparso dalla discussione di Lisbona che leggi come il « Freedom of Information Act » statunitense, potevano precludere o limitare le indagini della ricerca, e che in più di una giurisdizione erano sorti problemi circa l'accesso ai dati, specialmente quando questi erano raccolti in banche di dati o « computers ».

7. - ALCUNE ILLUSTRAZIONI PRATICHE E CONCLUSIONI

La questione riguardante la responsabilità dei ricercatori nei confronti degli internati e del personale di una istituzione penitenziaria è stata sollevata molte volte in questi ultimi anni. Il primo esempio che viene in mente è quello che riguarda la ricerca intrapresa dai professori STAN COHEN e LAURIE TAYLOR sulle attitudini ed i valori e modi di adattamento di detenuti con pene detentive molto lunghe, in una sezione speciale della prigione di Durham. Questa esperienza è stata riportata nel libro « Pelican », *Psychological Survival* (1972); ma quando lo studio necessitò di un permesso per essere ampliato e continuato, si fecero così tante difficoltà che alla fine i ricercatori ritirarono la richiesta (vedi *Prison Secrets*, 1976, sempre di TAYLOR e COHEN).

In data recente è apparsa un'eccellente relazione su detenuti trattati col sistema Borstal, realizzata dai professori BOTTOMS e MACLINTOCK: *Criminal Coming of Age*, 1973, nella quale è descritto il modo in cui ogni aspetto del lavoro è stato discusso, prima di iniziare la ricerca, durante il suo svolgersi ed alla fine. Il miglior resoconto inglese sui passi che un ricercatore deve compiere per iniziare una ricerca che si occupa della popolazione internata è forse quello di ROY KING e K. W. ELLIOTT, nel loro recente libro *Albany*, 1977.

In esso è descritta dettagliatamente la procedura seguita dai ricercatori per spiegare il loro programma alla popolazione internata. È un resoconto delle difficoltà incontrate, del come si sarebbero potute evitare, ecc. Alcune giurisdizioni americane hanno già emanato una legge riguardante le misure di protezione da adottarsi nei confronti dei detenuti in caso di una loro partecipazione ad un programma di ricerca. Ad esempio il « Penal Code » della California è stato corretto con l'aggiunta di un capitolo riguardante la *Biomedical and Behavioural Research*, (Sta-

tutes 1977, capitolo 1250). La « American Bar Association Joint Committee on the Legal Status of Prisoners » ha elaborato un *Tentative Draft of Standards*. Lo Stato dell'Oregon ha emanato una legge che limita gli esperimenti medici sui detenuti (« Ore. Rev. Stat. § 421.085, 1973 »). Il « Bureau of Prisons » degli Stati Uniti e la « American Correctional Association » hanno compiuto dei grandi sforzi per impedire qualsiasi programma di sperimentazione non terapeutica nelle carceri. Il « Department of Health, Education and Welfare » degli Stati Uniti ha proposto una struttura, comprendente una commissione, per riesaminare la validità del consenso del detenuto e la non pericolosità dei programmi di ricerca. Le proposte della « American Bar Association » comprendono qualcosa di simile. Si vede come negli Stati Uniti c'è stata ultimamente una crescente corrente di opinione favorevole all'istituzione di simili « standards » e misure di protezione. È da sperare che gli studiosi di tutto il mondo riconoscano la necessità dell'entrata in vigore di un simile codice, per ora solo proposto quale modesto contributo alla discussione per conto della « International Society for Criminology ». Questo primo abbozzo comunque, non è ancora stato approvato ufficialmente dalla « Society », ma sarà sottoposto ad approvazione nel 1980.

RIASSUNTO

Nel congresso internazionale di Lisbona è stato dibattuto il tema degli standards e delle misure di protezione nel campo della ricerca criminologica, tema che ha notevole rilevanza etica e sulla tutela dei diritti umani e che sarà oggetto di determinazioni da parte della « International Society for Criminology ».

L'Autore offre il proprio contributo alla definizione dell'oggetto e del campo di applicazione di tali standards e misure di protezione, svolgendo importanti considerazioni e formulando proposte sugli obiettivi e sul codice da determinare in ordine ai soggetti, al tipo e alla finalità della ricerca, anche in relazione all'ambiente in cui viene effettuata. Conclude proponendo alcuni esempi.

RESUME

Le congrès international de Lisbonne a débattu le thème des standards et mesures de protection dans le domaine de la recherche criminologique, thème d'une grande importance du point de vue éthique et pour la tutelle des droits de l'homme, et qui sera l'objet de déterminations de la part de la « International Society for Criminology ».

L'Auteur apporte sa contribution à la définition de l'objet et du champ d'application de ces standards et mesures de protection, en développant des considérations importantes et en formulant des propositions quant aux objectifs et au code qui devront être déterminés par rapport aux sujets, au genre et à la finalité de la recherche, et aussi relativement au milieu dans lequel elle est effectuée. Il termine en citant quelques exemples.

SUMMARY

The subject of standards and protective measures in the field of criminological research was discussed at the international conference in Lisbon. The subject is of great importance for the protection of human rights and of great ethical consequence. It is also a topic on which the International Society for Criminology will be called upon to pronounce itself.

The Author provides a contribution towards the definition of the subject and the field of application of these standards and protective measures by developing a number of important considerations and putting forward proposals concerning the objectives and the code to be established with reference to the subjects, type and purpose of the research in relation to the environment in which it is carried out.

RESUMEN

En el congreso internacional de Lisboa se ha debatido el tema de los standards y de las medidas de protección dentro del campo de la investigación criminológica, tema que tiene una notable importancia no solo ética sino también en la defensa de los derechos humanos y que será objeto de determinaciones por parte de la «International Society for Criminology».

El Autor ofrece su propia contribución a la definición del objeto y del campo de aplicación de tales standards y medidas de protección, desarrollando importantes consideraciones y formulando propuestas sobre los objetivos y sobre el código a determinar de acuerdo con los temas, el tipo y la finalidad de la investigación, también en relación al ambiente en el cual se efectúa la misma. Concluye proponiendo algunos ejemplos.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem internationalen Kongress in Lissabon hat man über Massstäbe und Schutzmassnahmen im Bereich der Verbrechensforschung debattiert. Das Thema ist sowohl für die Ethik als auch der Wahrung der Menschenrechte von erheblicher Bedeutung und wird Gegenstand von Beschlüssen der «International Society for Criminology» sein.

Der Verfasser leistet durch wichtige Erwägungen und Formulierung von Vorschlägen bezüglich der Zielsetzungen und des Gesetzbuches einen Beitrag zur Definition des Gegenstands und Anwendungsbereichs dieser Massstäbe und Schutzmassnahmen. Der Kodex sollte entsprechend von Personen, Art und Zielsetzungen der Forschungen aufgestellt werden, unter besonderer Berücksichtigung der in Frage kommenden Lebensbereiche.

Der Artikel endet mit der Anführung einiger Beispiele.

BIBLIOGRAFIA

Segue un elenco di consultazioni, suddivise in:

- 1) Relazioni riguardanti «Standards» e Regolamentazioni Minime.
- 2) Libri.
- 3) Articoli.

1) *Relazioni riguardanti «Standards» e Regolamentazioni Minime:*

O.N.U., *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, 1955;

Consiglio d'Europa, «Risoluzione n. 62 (2)», Comitato dei Ministri, 1962, *The Rights of Prisoners*;

National Council on Crime and Delinquency, (N.C.C.D.), «Model Act to Provide Minimum Standards for the Protection of Rights of Prisoners», pubblicato in *Crime and Delinquency*, settembre 1974, p. 10;

The Nuremburg Code, 1946-49;

World Medical Association, «Declaration of Geneva», 1948;

Ibidem, «International Code of Medical Ethics», 1949;

Ibidem, «Principles for Those Engaged in Research and Experimentation», 1954;

Ibidem, «Declaration of Helsinki», 1964;

Ibidem, «Code of 1962»;

Illinois Green Committee, 1948, adottato nella sua essenza dalla «American Medical Association», 1948;

Regno Unito, Medical Research Council, «Responsability in Investigations on Human Subjects», 1963;

Regno Unito, British Medical Association, «Experimental Research on Human Beings», 1963;

Bradford Hill, «A Code for the Clinical Trial», 1963;

Harvard Medical School Code, «Rules Governing the Participation of Medical Students as Experimental Subjects», 1965;

United States Department of Health, Education & Welfare, «The Institutional Guide to DHEW Policy on Protection of Human Subjects», 1972.

2) Libri:

BEECHER H., *Research and the Individual-Human Studies*, 1970;

COCHRANE A.L., *Effectiveness and Efficiency*, 1972;

Daedalus Vol. 98, «Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects», 1969, anche pubblicato come:

FREUND P., Ed., *Experimentation with Human Subjects*;

FRIED C., *Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy*, 1974;

KATZ J., *Experimentation with Human Beings*, 1972;

MITFORD J., *Kind and Unusual Punishment, The Prison Business*, 1974;

PAPPWORTH M.H., *Human guinea pigs: experimentation on man*, 1967;

RAMSEY P., *Research and the Individual - Human Studies*, 1970.

3) Articoli:

GLASS E.S., «Restructuring Informed Consent: Legal Therapy for the Doctor-Patient Relationship», *Yale L. Jo.*, 1970, 79, 8, 1533;

SAGARIN E., «The Research Setting and the Right not to be Researched» 1973, *Social Problems*, 21, 52;

«The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners», *Criminal Law Bulletin*, 1975, 11, 637;

«New Dimensions in Legal and Ethical Concepts for Human Research», 1970, *The Annals*, 169.